



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DECRETO N. 4 del 22/03/2018

OGGETTO: ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ EX ART. 53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALE E CONTENZIOSO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- l'art.50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ed i criteri stabiliti dagli art.109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 ha introdotto il principio della separazione tra apparato burocratico ed organi politici, senza possibilità di interpellanze laddove il comma 2 statuisce che "spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale";
- l'art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, ha introdotto una deroga al principio di separazione delle funzioni disponendo che "gli Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2,3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all'art.107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";
- successivamente, l'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) modificando l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 ha esteso ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;
- la fattispecie di cui sopra ha valenza regolamentare in quanto incide nella organizzazione degli uffici e dei servizi di competenze dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;



vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 15 marzo 2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con cui si decise di approvare la nuova Struttura Organizzativa fondamentale dell'Ente, con nuova istituzione del Servizio Affari Legali e Contenzioso;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 15 marzo 2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con cui si decise di inserire, all'art. 4 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il seguente comma 4:

- In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, la responsabilità di un Settore, di un Servizio o di un Ufficio può essere assunta dal Sindaco (o dal Commissario Straordinario) oppure attribuita ai componenti dell'organo esecutivo, in applicazione dell'art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388, e ss.mm.ii.
- il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente con propri decreti successivi può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la Responsabilità di Settori, di Servizi o di Uffici;
- di dare atto che il contenimento della spesa derivante dal presente atto sarà documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (consuntivo);
- di attribuire a questa deliberazione natura di atto regolamentare sicché, per effetto della medesima, si devono intendere modificate le norme del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi richiamato in premessa, nonché altri eventuali atti dell'Ente in contrasto con le disposizioni di cui alla presente;

considerata l'intenzione di attribuire al sottoscritto Commissario Straordinario pro tempore, nominato con DPGR n.39 del 6 aprile 2017, la responsabilità del Servizio Affari Legali e Contenzioso, in applicazione delle predette delibere e dell'art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388, e ss.mm.ii;

ravvisato che ricorrono le condizioni per il conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio, in quanto il sottoscritto risulta dotato dei requisiti professionali, capacità, autonomia gestionale e organizzativa, nonché attitudini adeguate alle funzioni da svolgere;

visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°137 del 30.12.2010, così come modificato, con deliberazione G.C. n. 42 del 05.04.2012 e con deliberazione G.C. n. 73 del 02.08.2013 ed in particolare l'art.115, comma 3, il quale prevede che, "Con uno o più provvedimenti del Sindaco, in relazione al disposto dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall'art.29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n°448, possono essere attribuite, ai componenti dell'organo esecutivo:

- a) la responsabilità degli uffici e dei servizi;
- b) il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale."

dato atto che il sottoscritto intende avvalersi della facoltà prevista dalla citata disposizione regolamentare per assicurare la direzione dei servizi di cui all'oggetto, nella considerazione della indisponibilità dei precedenti responsabili e del risparmio economico derivante dalla mancata erogazione dell'indennità di posizione annua;

visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

di assumere, ai sensi del citato art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabilità del servizio Affari Legali e Contenzioso ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, in applicazione delle delibere citate in premessa e dell'art. 53, comma 23, della L. 23/12/2000, n. 388, e ss.mm.ii.

di dare atto che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario Straordinario avrà le seguenti competenze:

- svolgere ogni attività di studio e d'istruttoria, anche con il supporto degli Uffici comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione ed al buon esito del giudizio, mediante l'adozione di ogni atto all'uopo necessario;



- svolgere, ove richiesta, attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi elettivi ed agli Uffici comunali, al fine della soluzione di questioni tecnico – giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea ad indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità, congruità e correttezza;
- predisporre atti di transazioni stragiudiziali o giudiziali, eventualmente d'intesa con il legale nominato, nonché redigere proposte di Deliberazioni e/o di regolamento di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale, oltre a procedere al recupero stragiudiziale dei crediti vantati dall'Amministrazione, conseguenti alla definizione dei contenziosi.

Per la sua sostituzione, in caso di assenza o impedimento, le relative funzioni possono essere svolte dal segretario comunale, previa informativa al sottoscritto Commissario Straordinario;

Questo decreto ha validità sino alla scadenza del mandato del sottoscritto Commissario Straordinario e potrà essere in ogni momento modificato, integrato e revocato nel rispetto delle disposizioni in vigore e per le cause meglio elencate nelle motivazioni sopra descritte.

Il Commissario Straordinario
CARTA MARIO

documento firmato digitalmente